Procedura Aperta per affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni e insegnanti della Scuola Primaria nonché per il CSE e Anziani. Periodo anni scolastici 2025/2026 - 2026/2027 e 2027/2028 - Comune di Rivolta d'Adda CR

CIG: B62E8F87E6

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA n. 4

seduta riservata - ANALISI GIUSTIFICATIVI e risoluzione anomalia

proposta di aggiudicazione

L'anno 2025, il giorno 10, del mese di Luglio, alle ore 11.00, presso la sede di Consorzio It S.p.A. (nel prosieguo: CIT), in Via Del Commercio, 29, in Crema, il RUP geom. Mario Cesare Campanini ha proceduto alla verifica dell'offerta anomala, relativamente al procedimento di affidamento, mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'aggiudicazione del servizio in oggetto.

Prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta, sulla base della giurisprudenza consolidatasi in materia di verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala si rileva che:

1. l'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
2. la disciplina precisa che possono prendersi in considerazione, fra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi nonché il metodo e le soluzioni adottate;
3. la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
4. il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
5. la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dall'impresa

qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Inoltre:

CONSIDERATO che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), le valutazioni dell'Amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità dell'offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale, e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465; in tal senso, anche parere n. 84 del 10 aprile 2014, delibera n. 438 del 27 aprile 2017 e delibera n. 488 del 3 maggio 2017);

CONSIDERATO, altresì, che la ratio del sub procedimento di verifica dell'anomalia è quella di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, in maniera da evitare che l'appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento e che, per tale ragione, come evidenziato dalla giurisprudenza, in linea di principio il procedimento di verifica di anomalia è avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra l'amministrazione appaltante e l'offerente, quale mezzo indispensabile per l'effettiva instaurazione del contraddittorio ed il concreto apprezzamento dell'adeguatezza dell'offerta (Tar Lazio, sez. I ter, 30 dicembre 2016, n. 9182;

RICHIAMATO
(Consiglio di Stato, sez. III, 04.07.2025 n. 5822) La stazione appaltante non è poi tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell'offerta e su tutti i costi, anche marginali, ma può legittimamente limitarsi alla richiesta di giustificativi con riferimento alle voci di costo più rilevanti, in grado di incidere sulla complessiva attendibilità dell'offerta sì da renderla non remunerativa e inidonea ad assicurare il corretto svolgimento del servizio (Cons. di Stato, sez. III, 14 novembre 2018, n. 6430). Inoltre, in sede di procedimento di verifica dell'anomalia, è pacificamente ammessa la progressiva riperimetrazione, nella dialettica della fase giustificativa, dei parametri di costo, con compensazione delle precedenti sottostime e sovrastime, sia per porre rimedio a originari errori di calcolo, sia, più in generale, in tutti i casi in cui l'entità dell'offerta economica rimanga immutata (Cons. di Stato, sez. III, 31 maggio 2022, n. 4406; sez. V, 2 agosto 2021, n. 5644).

VISTO

- l'art. 11, comma 3, del d.lgs. 36/2023 prevede che "Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta in differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione appaltante o dall'ente concedente" e ritenuto, su tali basi, che il CCNL indicato dalla Stazione appaltante rappresenti il nucleo di tutele minime, senza nulla vietare all'operatore economico concorrente di applicare un diverso contratto collettivo. L'applicazione di un contratto collettivo diverso incontra però il limite di garantire l'equivalenza delle tutele (normative ed economiche) rispetto a quelle previste dal CCNL indicato nei documenti di gara (art. 11, comma 4, d.lgs. 36/2023);

Preso atto che

- in data 18/06/2025, a mezzo comunicazioni SINTEL, il RUP ha richiesto un maggior dettaglio e delucidazioni concedendo un termine di 15 gg;

- in data 30/06/2025, attraverso Comunicazioni SINTEL è pervenuta la risposta con le integrazioni;
- in data 30/06/2025 attraverso comunicazioni SINTEL, il RUP ha richiesto un ulteriore dettaglio;
- in data 01/07/2025, attraverso Comunicazioni SINTEL è pervenuta la risposta con le integrazioni;
- in data 02/07/2025 attraverso comunicazioni SINTEL, il RUP ha richiesto un ulteriore dettaglio;
- in data 08/07/2025, e 10/07/2025 attraverso Comunicazioni SINTEL è pervenuta la risposta con le integrazioni;

Le indicazioni riguardo il costo del Personale inserito in Disciplinare di gara

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera (per i tre anni di servizio), che la stazione appaltante ha stimato pari ad € € 171.711,30

Rilevato, come da verbale n. 3 seduta economica del 16.06.2025, che la migliore offerta presentata dal concorrente **S.Lucia Societa' Cooperativa Sociale di Solidarieta' ONLUS,** risulta anomala in quanto supera i quattro quinti sia dell'offerta tecnica ante-riparametrazione che dell'offerta economica, così come indicato all'art. 26 del Disciplinare, inoltre indica un diverso CCNL (T151) diverso da quello indicato dalla documentazione di gara (H05Y).
Sono state acquisite a protocollo le giustificazioni dell'offerta e le dichiarazioni relative alla "armonizzazione" del CCNL principe con il CCNL applicato, e pertanto si è provveduto all'analisi degli stessi.

Elemento Costo del Personale e dei Costi Generali

Rilevato che prima dell'aggiudicazione occorre procedere a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 110, co. 2, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) ossia che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, co. 13, del medesimo Decreto Legislativo n. 36/2023 (e s.m.i.);

Premesso che l'Impresa ha indicato che applicherà un CCNL diverso **(T151 - cooperative Sociali)** da quello indicato nella documentazione di gara **(CCNL H05Y - Servizi di ristorazione)** pertanto l'Operatore Economico è tenuto a dimostrare l'equivalenza del suo contratto con quello indicato nella documentazione di gara.

Il RUP prende atto della documentazione prodotta dal concorrente comprendente lo schema del conto economico di commessa, lo schema dei costi della manodopera CCNL e la Dichiarazione di equivalenza .

La Cooperativa S. Lucia dichiara l'equivalenza tramite tabella comparativa che attesa l'equivalenza delle tutele normative tra due Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL): il CCNL T151 delle cooperative sociali e il CCNL H0SY della ristorazione collettiva. Pur con retribuzioni inferiori, la cooperativa garantisce il mantenimento salariale tramite superminimi e condizioni similari per ferie, malattia, maternità e straordinari. Inoltre, viene specificato che al momento dell'assorbimento del personale sarà applicata la retribuzione aggiornata in vigore.

NB L'orario di lavoro non è uno dei 12 parametri indicati nell'Allegato I.01 del D.Lgs. 36/2023, art. 11 comma 2, per la verifica dell'equivalenza tra i trattamenti economico-normativi dei contratti collettivi.

Elemento Costo materia prima e derrate

Inoltre la Ditta **S.Lucia Societa' Cooperativa Sociale di Solidarieta' ONLUS** presenta un'analisi relativa alle migliorie presentate in offerta e i costi delle derrate derrate alimentari indicando cinque menù tipo, con le grammature, dimostrando un costo medio di € 1,674/pasto, allegando listini prezzo di fornitori a comprova di quanto dichiara.

Dopo attento lavoro di valutazione conclude che:

- le giustificazioni presentate dal concorrente sono sufficientemente esaustive e dettagliate in termini di costi per la sicurezza e del personale, costi vivi, spese generali, utile d'impresa e condizioni favorevoli per svolgere il servizio, pertanto è possibile ricavare un giudizio complessivamente positivo circa l'affidabilità e la sostenibilità economica dell'offerta;
- Per quanto riguarda il CCNL applicato, si rileva la CONGRUITÀ in quanto EQUIVALENTE, vista la armonizzazione dichiarata, con quello indicato dalla Stazione appaltante nei documenti di gara
- Con riguardo agli oneri aziendali per la sicurezza e ai costi per la manodopera impiegata nell'appalto sono ritenuti CONGRUI in quanto coerenti con l'entità e le caratteristiche delle prestazioni in appalto e rispettosi dei minimi salariali retributivi stabiliti nelle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia per relationem alle giustificazioni presentate dal concorrente in quanto desumibili dalla documentazione prodotta.
- Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Responsabile del Procedimento, ritiene che le giustificazioni prodotte dal concorrente siano sufficienti a dimostrare la non anomalia dell'offerta presentata e, pertanto, la sua congruità, non ritenendo quindi necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione della medesima.

Il RUP non ravvisando necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame dispone per la Proposta di Aggiudicazione della procedura di gara e la conseguente trasmissione del presente verbale e delle allegate giustificazioni, nonché dei precedenti verbali, alle Amministrazioni destinatarie del servizio per le decisioni di competenza.

Letto confermato e sottoscritto

Crema,
Il RUP e Verbalizzante: geom. Mario Campanini

